



Avviso di pubblicazione
Piani Regolatori dei Comuni di Locarno (Settore 4) e Ascona
Varianti coordinate “Zona a destinazione vincolata per contenuti alberghieri”

I Municipi di **Locarno** e **Ascona**,
richiamati

- la variante al Piano Regolatore del Comune di Locarno – Settore 4 “*Zona a destinazione vincolata per contenuti alberghieri*” adottata dal Legislativo comunale con risoluzione dell’8 novembre 2021;
- la variante al Piano Regolatore del Comune di Ascona “*Zona a destinazione vincolata per contenuti alberghieri*” adottata dal Legislativo comunale con risoluzione del 22 dicembre 2020;
- la Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700);
- la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST, RL 701.100);
- il Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST, RL 701.110);

risolvono:

1. È ordinata la pubblicazione delle varianti coordinate al Piano Regolatore del Comune di Locarno – Settore 4 ed al Piano Regolatore del Comune di Ascona “*Zona a destinazione vincolata per contenuti alberghieri*” per il periodo di 30 giorni consecutivi, dal 2 settembre al 1° ottobre 2024.
2. Sono pubblicati i seguenti atti:
 - Documenti di variante (grafica e normativa)
 - Rapporto di pianificazione
 - Esame preliminare del Dipartimento del territorio
3. Durante il periodo di pubblicazione, gli interessati possono consultare la documentazione presso i Servizi del territorio in via alla Morettina 9 a Locarno, previo appuntamento (orari: 09:00 – 11:45 e 14:00 – 16:15), e presso il Municipio di Ascona in Piazza San Pietro 1 (orari: 10:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00).
4. Contro le varianti “*Zona a destinazione vincolata per contenuti alberghieri*” è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo nei Comuni di Locarno e di Ascona e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione. I ricorsi devono essere presentati in 3 copie, in lingua italiana (art. 28 LST).
5. Alla decisione può essere applicata una tassa di giustizia (art. 47 LPAm).